

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2056)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1972

Modificazioni all'articolo 83 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. — Le recenti elezioni per la suprema magistratura dello Stato hanno confermato un grave difetto della vigente normativa costituzionale in materia, evidenziato anche in precedenti occasioni: tanto che l'opinione pubblica più attenta e la stampa, vigile interprete dei fatti politici, hanno ripetutamente condannato i lunghi ed estenuanti — specie sotto il profilo umano e psicologico — scrutini, di certo non producenti per le istituzioni democratico-parlamentari italiane.

La comunità nazionale, infatti, non auspica i tempi lunghi, i ripetuti differimenti, le molteplici interlocutorie, nè desidera vedere il Parlamento come la palestra degli scarichi di responsabilità, talora coperti dall'anonimato; ma esige decisioni rapide, pur se meditate, affidando alle grandi forze politiche, interpreti più valide e più qualificate dei cittadini-elettori, le maggiori responsabilità nelle indicazioni e nelle scelte.

A siffatte considerazioni deve accompagnare la condanna più chiara dei cosiddetti « franchi tiratori » (chè, franchi certamente

non sono), ovunque annidati e nascosti: i quali, nel segreto dell'urna, tradiscono le decisioni democraticamente assunte dai propri gruppi politici, non solo contestando quanto essi stessi hanno contribuito a porre in essere, quanto distruggendo il rapporto fiduciario posto a base delle rispettive elezioni.

Il sottoscritto ha, conseguentemente, ritenuto opportuno di sottoporre alla valutazione del Parlamento il seguente disegno di legge per la modifica dell'ultima parte dell'articolo 83 della Carta fondamentale, con cui vengono instaurati due importanti istituti, dalla più ampia dimensione democratica, qui di seguito brevemente illustrati:

1) il voto palese, che, recepito in quasi tutti gli statuti regionali — le più recenti e qualificate manifestazioni della volontà legislativa — è strumento essenziale di vera democrazia, come più volte scrisse e disse don Luigi Sturzo. Gli istituti democratici, invero, non sono vigliacca limitazione del pensiero o rassegnata fuga alle personali o collettive responsabilità, sibbene esaltazione delle libertà, specie per quanti sono assurti

ai più alti livelli di guida o di rappresentanza politica;

2) la votazione di ballottaggio dopo il terzo scrutinio, al fine di ridurre il tempo per la scelta del Capo dello Stato, cui le forze politiche devono prepararsi a tempo

e con la massima ponderazione, senza defatiganti attese e non saggi rinvii.

Onorevoli senatori, sono queste le motivazioni a sostegno di una normativa nuova, ritenuta più valida di quella attuale ed in una materia assai delicata ed importante.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

« L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo con voto palese e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea.

Dopo il terzo scrutinio, l'elezione avviene per ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato più voti ».